



# ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “E. FERMI”

indirizzi.: ELETTRONICA ED Elettrotecnica– TRASPORTI E LOGISTICA  
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  
via capitano Di Castri, 144 – 72021 Francavilla Fontana (BR)  
e\_mail [BRTF02000P@istruzione.it](mailto:BRTF02000P@istruzione.it) e\_mail certificata [BRTF02000P@pec.istruzione.it](mailto:BRTF02000P@pec.istruzione.it)  
tel. 0831852132 sede centrale 0831815693 sede via Battaglia



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI  
**pon**  
2014-2020  
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per i rapporti con le università e attività  
accademiche, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione per l'innovazione digitale  
MIUR

## CRITERI GENERALI DEL PROCESSO VALUTATIVO

### DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

A. S. 2017-2018

# Sommario

PREMESSA.....	3
CAPITOLO 1	
CRITERI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE DEGLI STUDENTI .....	6
CAPITOLO 2	
CRITERI PER L' ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO .....	15
CAPITOLO 3	
CRITERI PER L' ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA.....	17
CAPITOLO 4	
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL' A.S.L. ....	18
CAPITOLO 5	
NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE.....	19
CAPITOLO 6	
GRIGLIE DI VALUTAZIONE .....	21
CAPITOLO 7	
VALIDITÀ DELL' ANNO SCOLASTICO: MONTE ORE ASSENZE E DEROGHE.....	22

## PREMESSA

Il Collegio dei Docenti dell'ITT "E. Fermi", diretto dalla Dirigente prof.ssa Beatrice Monopoli, rilevata l'opportunità di rafforzare all'interno dell'Istituto una cultura della valutazione che condivida gli stessi significati e coerenti procedure, costruisce il presente documento per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione degli apprendimenti, del comportamento e nella certificazione delle competenze degli studenti, in coerenza con i principi definiti dal PTOF e nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

## PRINCIPI GENERALI

La valutazione, ai sensi del D. Lgs. 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalla scuola ne costituiscono i riferimenti essenziali.

La valutazione costituisce per l'insegnante uno strumento di controllo sul proprio operato, poiché fornisce indicazioni e criteri per favorire l'ottimizzazione, la riformulazione e la ridefinizione in itinere dei percorsi didattici attuati, della metodologia prescelta, dei contenuti proposti.

La valutazione svolge una funzione diagnostica (per stabilire il livello di partenza dello studente e della classe in un determinato ambito), formativa (per valutare il processo di apprendimento e favorire lo sviluppo di competenze ) e sommativa (per verificare e certificare l'acquisizione di conoscenze e competenze e determinare il profilo in uscita).

La valutazione è un processo continuo e complesso, che si basa sull'osservazione sistematica e sulla raccolta di indicatori molteplici e non può ridursi all'attribuzione di un voto numerico in occasione di singoli momenti, nella prospettiva della didattica delle competenze, la valutazione dell'apprendimento diventa valutazione per l'apprendimento, intesa come risorsa per orientare e promuovere il processo di apprendimento; la valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla Certificazione delle Competenze, al termine del primo biennio e della classe quinta.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

La valutazione nel secondo ciclo di istruzione è effettuata secondo quanto previsto:<sup>[1]</sup><sub>SEP</sub>

- dal Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;
- dal DPR dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;

- dall'Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;
- dalla Legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
- dal Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- dal Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
- dall'Ordinanza Ministeriale n. 92 prot. n. 11075 del 5.11.2007;
- dal DPR n. 122/2009 così come modificato dal D. Lgs 42/2017 recante norme sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

## LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

«La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva [...]. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

Sono oggetto di valutazione le conoscenze, le competenze e le abilità degli studenti.

Il D.M. n. 9 del 27/01/2010 ha adottato un modello di certificazione basato sui livelli di competenza raggiunti dagli allievi nell'assolvimento dell'obbligo scolastico (I biennio).

“**Una competenza**”, secondo le Linee Guida, si manifesta quando uno studente è in grado di affrontare un compito o realizzare un prodotto a lui assegnato, mettendo in gioco le sue risorse personali e quelle, se disponibili, esterne, utili o necessarie.”

**Le conoscenze**, per poter essere valorizzate nello sviluppo di una competenza, devono manifestare tre caratteristiche: significatività, stabilità e fruibilità. Una conoscenza, per essere significativa, deve essere collegata a ciò che il soggetto sa, attraverso una riorganizzazione dei suoi schemi concettuali; questo processo le permette anche di diventare stabile. Una conoscenza, inoltre, deve essere fruibile, deve poter essere utilizzata per interpretare situazioni e compiti diversi da quelli nei quali essa è stata costruita.

**Un'abilità** deve essere collegata a quelle che sono denominate conoscenze condizionali (sapere dove, quando, perché) in modo che possa essere attivata in maniera consapevole di fronte a una questione o un compito.

Le fonti informative sulla base delle quali verrà espresso un **giudizio di competenza**, saranno di tre tipi:

- il primo relativo ai risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione del prodotto;
- il secondo relativo a come lo studente è giunto a conseguire tali risultati;
- il terzo relativo alla percezione che lo studente ha del suo lavoro.

# CAPITOLO 1

## CRITERI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE DEGLI STUDENTI

I Consigli di Classe di tutte le classi dell'ITST " E. Fermi" nella valutazione quadrimestrale e finale si attengono alle definizioni, ai criteri e alle modalità operative appresso specificate, deliberate nel Collegio dei Docenti.

### LA VALUTAZIONE FORMATIVA

L'Istituto ha intrapreso la via della valutazione formativa degli apprendimenti, in quanto considera la valutazione, non solo la parte conclusiva del percorso di apprendimento, atta a rendere evidente il valore raggiunto dallo studente con un voto numerico, ma un momento in cui prendere consapevolezza dei punti di forza e di debolezza per poter scegliere sempre più autonomamente i miglioramenti da compiere ed assumersi la responsabilità delle proprie azioni, e durante il quale poter dimostrare e rilevare quello che veramente si è in grado di fare e quello che è necessario fare.

Le attività di verifica si possono considerare formative solo se rispettano alcuni principi:

- Lo studente è considerato protagonista attivo. La valutazione formativa aiuta lo studente a individuare chiaramente cosa sta acquisendo, come sa applicare le sue conoscenze e abilità e cosa e come migliorare, egli è coinvolto e motivato, riconosce i progressi che compie.
- Le strategie valutative sono inserite nell'istruzione, mirate agli obiettivi prefissati, condivisi con gli studenti, in grado di rilevare gli aspetti critici da migliorare durante il percorso di insegnamento.
- Si basa sui risultati da raggiungere. Verifica come ci si sta avvicinando ad essi e con quale qualità.

### I MOMENTI DELLA VALUTAZIONE

#### *Valutazione esterna (INVALSI)*

La valutazione esterna è prevista nel mese di maggio e comprende la prova d'Italiano e la prova di Matematica (classi II di scuola secondaria di II grado).

A partire dall'a.s. 2018/19 è prevista la valutazione INVALSI anche per le classi quinte (D.lsg. 13 aprile 2017, n.62)

#### *Valutazione interna*

- **Valutazione iniziale o diagnostica (Settembre-Ottobre):** I test d'ingresso, definiti in sede di dipartimenti disciplinari, si svolgeranno contemporaneamente nelle classi parallele nei primi giorni di scuola e serviranno per individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero e consolidamento ed a definire le fasce di livello da inserire nei piani di lavoro di classe. Le risultanze delle prove saranno utilizzate non per valutare il profitto, ma per accertare abilità

e rilevare prerequisiti; lo scopo è quello di acquisire informazioni non solo sul singolo allievo, ma sull'intera classe per progettare correttamente gli interventi formativi;

- **Valutazione in itinere o formativa** è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Essa favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di riallineamento/potenziamento. Non prevede nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo. La valutazione formativa avverrà in itinere a conclusione delle UDA.
- **Valutazione finale o sommativa** consente un giudizio sulle conoscenze abilità e competenze acquisite dallo studente nei due periodi quadrimestrali adottati dal Collegio dei Docenti. Concorrono alla valutazione finale i risultati delle prove scritte "parallele" e di prove scritte e orali autonomamente gestite dai docenti nel periodo di riferimento. Le prove parallele hanno l'obiettivo di comparare i livelli delle classi del primo biennio e del secondo biennio.

#### MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Al momento della valutazione ogni docente deve:

- Valorizzare le risposte positive degli alunni;
- Attribuire alla valutazione negativa una valenza di provvisorietà, lasciando intravedere all'alunno la possibilità di recupero;
- Educare l'alunno all'autovalutazione;
- Far conoscere agli alunni i criteri di valutazione, definiti collegialmente, affinché ne comprendano la valenza formativa e non selettiva;
- Basare la valutazione su prove valide ed attendibili i cui risultati siano misurabili e su osservazioni sistematiche;
- Informare la famiglia sugli esiti della valutazione per ottenere, in caso di situazioni problematiche, una proficua collaborazione.

L'osservazione costante del processo di apprendimento degli alunni mira alla definizione quantitativa e qualitativa di che cosa ciascun allievo ha acquisito in ordine:

- Ai percorsi disciplinari ed interdisciplinari attuati;
- Al comportamento in situazione;
- Alle competenze personali maturate e testimoniate in precise situazioni di compito.

Per quanto sopra riportato i docenti utilizzano le seguenti tipologie di prove:

- Prove strutturate: questionari a risposta multipla, a completamento, a correzione d'errore, di corrispondenza, a risposta vero/falso;

- Prove semi strutturate: saggi brevi, relazioni, riassunti, questionari a risposta aperta, compilazioni di tabelle, schemi e grafici, mappe concettuali;
- Prove non strutturate: esercizi applicativi, colloquio e riflessioni, prove d'esame, interrogazione breve/lunga, compiti di realtà, compito autentico, casi professionali...

## LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine del secondo anno della scuola secondaria superiore viene rilasciata una certificazione delle competenze, secondo le norme europee e ai sensi del D. M. 22 agosto 2007, n. 139, artt. 1 e 2, il quale recepisce la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622.

La certificazione attesta le competenze raggiunte dallo studente nell'asse dei linguaggi, storico-sociale, di religione e scienze motorie; nell'asse matematico e nell'asse scientifico-tecnologico.

Nell'ultimo scrutinio delle classi quinte il C.d.C. procede a compilare una certificazione delle competenze acquisite (anche per lo studente che non viene ammesso all'Esame di Stato) su un modello elaborato dalla scuola.

La prassi della certificazione delle competenze sarà perseguita dalla scuola al raggiungimento di traguardi significativi raggiunti con attività progettuali curricolari ed extra-curricolari.

Al termine del V anno durante gli Esami di Stato (mesi giugno-luglio) si certificano i livelli raggiunti a cura di una apposita Commissione costituita da docenti interni ed esterni.

## PROCEDURE DELLA VALUTAZIONE ED EMISSIONE DEL GIUDIZIO VALUTATIVO

L'atto finale della valutazione consiste nell'emissione di un giudizio valutativo durante lo scrutinio quadrimestrale e finale

È effettuata dal docente di classe e dall'intero consiglio di classe.

La valutazione del docente consiste nell'acquisizione ordinata di informazioni sugli apprendimenti degli allievi tramite prove strutturate, semi strutturate e/o non strutturate che devono riportare gli esiti rilevati attraverso l'uso di griglie e rubriche.

Le valutazioni disciplinari finali derivano da un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche, e sono corredate da un giudizio che accompagna la proposta di voto.

Il numero minimo di verifiche previsto per ogni tipologia di materia, in base al monte ore settimanale e alla tipologia di valutazione prevista (scritta, orale, pratica) è riportato nel capitolo 5 di questo documento.

Nell'assegnare il voto finale il docente osserva e tiene conto del processo di apprendimento e non solo delle misurazioni effettuate, ma anche dei seguenti criteri:

- il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (in termini di conoscenze, competenze, capacità) programmati dai docenti per ciascuna disciplina;
- il grado di autonomia raggiunto dall'allievo nell'organizzazione del lavoro scolastico;

- la permanenza e/o il recupero delle carenze relative a ciascuna disciplina;
- l'impegno profuso durante l'anno scolastico, anche per recuperare le eventuali carenze, e progressi realizzati;
- la partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari afferenti alla disciplina, e/o alle attività di recupero o di eccellenza;
- l'assiduità nella frequenza delle lezioni e la puntualità nelle consegne scolastiche;
- eventuali difficoltà derivanti da situazioni personali e/o familiari effettivamente rilevate

## SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI

I docenti sottopongono al Consiglio di Classe in seduta collegiale i giudizi e le proposte di voto formulati per ogni studente, con l'indicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline di insegnamento.

Il Consiglio di Classe collegialmente, sulla base del quadro delineato dai giudizi dei singoli docenti, individua gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto in ogni disciplina, risultano in possesso dei requisiti idonei a consentire il proseguimento degli studi nella classe successiva.

Successivamente il Consiglio di Classe individua gli alunni che presentano insufficienze in una o più discipline e, per ciascuno di essi, determina, prima dell'approvazione dei voti, il giudizio di gravità o non gravità dell'insieme delle insufficienze sulla base della loro rappresentatività di carenze nella preparazione complessiva e della possibilità di un percettibile recupero. Gli studenti per i quali il Consiglio di Classe formula un giudizio di gravità delle insufficienze acquisite sono dichiarati non promossi.

Gli studenti per i quali il Consiglio di classe ritiene che gli esiti non del tutto positivi in alcune discipline possano essere recuperati mediante lo studio autonomo e/o attraverso interventi organizzati dalla scuola entro la fine dell'anno scolastico (periodo estivo) sono dichiarati sospesi in giudizio in base all'art. 6 dell'O.M. n° 92 del 5/11/2007. Per questi alunni il Consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

### *Definizione di "insufficienza"*

L'insufficienza è definita "grave" quando è identificata da una proposta di voto in termini numerici compresa fra uno e quattro. Come "**insufficienza grave**" si definisce una condizione caratterizzata da:

- inesistente, scarsa o frammentaria conoscenza a livello teorico ed applicativo dei contenuti essenziali della disciplina e scarso utilizzo degli stessi;
- mancanza di autonomia o autonomia parziale nello svolgimento di un compito.
- L'insufficienza "non grave" è espressa con voto **cinque**.
- Come "**insufficienza non grave**" si definisce una condizione caratterizzata da:

- superficiale conoscenza a livello teorico e difficoltà nell'applicazione e utilizzo dei contenuti essenziali della disciplina;
- accettabile autonomia nello svolgimento di un compito.

Tra il giudizio di valutazione ed il voto sussiste un rapporto di coerenza, in quanto il giudizio stesso è corredato da elementi che considerano la motivata competenza o l'incompetenza tecnica dello studente nella disciplina e il livello globale di maturazione della sua personalità.

## ESITO DEGLI SCRUTINI

Gli scrutini finali di giugno per gli allievi si concluderanno con uno dei seguenti esiti:

- allievo ammesso alla classe successiva (con o senza agevolazioni);
- allievo non ammesso alla classe successiva;
- allievo con sospensione del giudizio.

## CRITERI PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In generale per le classi non terminali (Prime, Seconde, Terze e Quarte):

- la non ammissione all'anno successivo si ha in presenza di 3 insufficienze gravi o più, 2 gravi e due lievi, o mediocrità diffuse (5-6 lievi);
- la sospensione del giudizio si ha in presenza insufficienze anche gravi che il Consiglio ritiene possano essere recuperate in tempi brevi.

I Consigli di classe, valuteranno se gli studenti:

- necessitano di un periodo mediamente lungo per ambientarsi nel nuovo ordine di scuola o nel nuovo tipo di indirizzo professionale;
- acquisiscono gradualmente e spesso con difficoltà un adeguato metodo di studio;
- fanno registrare alti tassi di dispersione scolastica (specie alla fine del 1° anno di studi)
- possiedono una preparazione di base mediamente lacunosa che richiede tempi lunghi di recupero, che per alcune discipline può durare più di un anno scolastico;

Pertanto in questi casi specifici, il CdC potrà decidere di dare tempi più lunghi di recupero allo studente che fa registrare anche più insufficienze, agevolandolo (in non più di due/tre discipline) e rilevando il superamento delle carenze, con prove di verifica scritte, nel mese di ottobre.

In corso d'anno comunque il docente valuterà il recupero delle carenze e renderà alla fine dell'anno in sede di scrutinio finale. Se dopo due anni consecutivi le carenze nella disciplina non sono state colmate si valuterà l'opportunità della non ammissione vista anche l'importanza della materia nell'indirizzo di studi.

Per le Classi Quinte, gli alunni per essere ammessi agli esami devono avere la sufficienza in tutte le materie.

Le verifiche relative alla sospensione del giudizio e gli scrutini differiti si svolgeranno alla fine di Agosto con prove scritte.

Alle famiglie degli alunni con sospensione di giudizio e con agevolazioni saranno inviate le schede dei bisogni formativi.

Il Consiglio di Classe, in ogni caso, pur dovendo tener conto dei suddetti criteri, potrà, di fronte a situazioni e casi particolari, assumere le proprie deliberazioni in piena autonomia e responsabilità, sempre procedendo con la massima serenità, senza alcun pregiudizio, assicurando omogeneità di trattamento e adottando sempre provvedimenti legittimi, univoci e motivati.

#### ALLIEVO CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO:

In sede di scrutinio differito, nel deliberare l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva per gli allievi con sospensione del giudizio, i consigli di classe terranno conto di:

- partecipazione alle attività di recupero organizzate dalla scuola;
- permanenza di carenze, anche in una sola disciplina;
- tutti gli elementi che vengono utilizzati in sede di scrutinio finale e citati sopra.

Il primo criterio non verrà utilizzato nel caso in cui i genitori dell'alunno, con giudizio sospeso, decidano di non avvalersi dell'opportunità di recupero offerta dalla scuola.

È auspicabile che tutte le deliberazioni siano prese all'unanimità.

La valutazione degli studenti avviene secondo questa corrispondenza:

	VOTO
Possiede conoscenze complete, approfondite e personalizzate e le applica in situazioni diverse e complesse con precisione e autonomia. Organizza in modo autonomo e completo i compiti affidati utilizzando metodologie adeguate per elaborare percorsi personalizzati.	9-10
Possiede conoscenze complete ed è in grado di rielaborarle e trasferirle in situazioni differenti. Esegue con autonomia i compiti assegnati.	8
Possiede conoscenze discrete e le sa utilizzare in situazioni differenziate, con un certo grado di autonomia.	7
Possiede conoscenze sufficienti che gli consentono di orientarsi nelle varie tematiche proposte. Sa eseguire i compiti assegnati, anche se con qualche incertezza ed imprecisione.	6

Possiede conoscenze superficiali che utilizza con difficoltà in ambiti determinati. Esegue i compiti assegnati solo se guidato.	5
Possiede conoscenze frammentarie di base. Stenta a comprenderne i significati e i linguaggi. E' in difficoltà nell'eseguire i compiti assegnati.	4
Le conoscenze di base quasi nulle non gli consentono di comprendere le consegne né di avviare un qualsiasi approccio per eseguire i compiti assegnati.	1-3

## AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI DELLE QUINTE CLASSI

L' art. 12 (commi 1,2,3) e art. 13 del D.Lgs 62/2017 disciplinano l'ammissione all'Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione. Si riportano di seguito integralmente gli articoli citati.

### “Art. 12- Oggetto e finalità

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.”

“Art. 13- Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
  
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
  - b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
  - c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
  - d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
  
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. “

## CAPITOLO 2

### CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Assegnazione del credito scolastico per gli studenti del triennio, valido solo per il corrente anno scolastico (il D. Lgs.62/2017 ha modificato l'attribuzione del credito a partire dall'a.s. 2018/19).

Ai sensi della legge n° 1 dell'11/01/07, il Consiglio di classe attribuisce il credito scolastico sulla base della tabella A, allegata al D.M. del 22/05/07.

La tabella A mette in corrispondenza la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico con la cosiddetta "banda di oscillazione" entro cui viene definito il punteggio attribuibile al credito scolastico.

#### TABELLA A

Nella seguente tabella sono indicate le fasce di punteggio stabilite dal DM 99/2009 per l'assegnazione del credito scolastico in relazione alla media dei voti:

<b>Candidati interni MEDIA DEI VOTI</b>			
<b>CREDITO SCOLASTICO - PUNTI</b>			
	<b>3 ^ ANNO</b>	<b>4^ ANNO</b>	<b>5^ ANNO</b>
M= 6	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

Il Consiglio di Classe, attribuisce il punteggio del credito scolastico, osservando la seguente procedura:

- definizione dei voti in ciascuna disciplina;
- calcolo della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed individuazione della corrispondente banda di oscillazione di cui alla tabella A.

Nell'ambito della corrispondente banda di oscillazione, il punteggio corrispondente agli estremi inferiore o superiore della suddetta banda è attribuito tenendo conto di eventuali crediti formativi.

Viene attribuito il punteggio massimo previsto nella propria banda di oscillazione se la somma della media dei voti con l'eventuale punteggio assegnato ai crediti formativi si colloca almeno a metà della suddetta banda.

#### *Valutazione dei crediti formativi*

Sono valutabili come crediti formativi:

le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale (art. 1 del D.M. del 24/02/2000) la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative organizzate dalla scuola in orario curricolare ed extracurricolare.

Pertanto, ai fini dell'attribuzione del credito formativo, il Consiglio di Classe valuta:

- le esperienze esterne alla scuola di appartenenza, attestate da un ente, associazione, istituzione che siano sostenute da un congruo numero di ore di frequenza (non inferiore a 25), facciano specifico riferimento alle competenze acquisite dallo studente e siano:
  - a) coerenti con gli obiettivi di apprendimento delle discipline di studio;
  - b) inerenti alla formazione professionale con particolare riguardo all'indirizzo di studio;
  - c) inerenti ad attività culturali o sportive direttamente collegabili ai contenuti delle discipline di studio;
  - d) inerenti al volontariato e alla solidarietà, a prescindere dalla durata, purchè in maniera sistematica;
- le esperienze interne alla scuola di appartenenza, relative a:
  - e) progetti PON (numero ore di frequenza non inferiore a 20 ore)
  - f) progetti PTOF (numero ore di frequenza non inferiore a 20 ore)
  - g) valutazione IRC (non inferiore a ottimo) o attività alternativa

A ciascuna esperienza ritenuta valida è attribuito un punteggio di 0,2 se compresa nei punti a e b, un punteggio di 0,1 se compresa nei punti c, d, e, f, g, fino a un massimo complessivo di 0,5 punti. Il punteggio complessivo attribuito al credito formativo viene sommato alla media dei voti conseguita allo scrutinio finale ai fini dell'attribuzione del credito scolastico per gli studenti del triennio.

## **CAPITOLO 3**

### **CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA**

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

La griglia di valutazione del comportamento è stata adottata dal Collegio in via sperimentale per gli scrutini finali del corrente anno scolastico; è agli atti del Collegio e sarà inserita nel presente documento con le modifiche che si riterranno opportune a partire dal prossimo anno.

## CAPITOLO 4

### CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’A.S.L.

Nella programmazione triennale dell’Istituto, vengono impegnate le classi del secondo biennio e quinto anno

L’Alternanza si pone come momento di formazione innovativa che presuppone:

- L’interazione costruttiva tra i diversi attori dell’alternanza scuola-lavoro: gli Studenti, la Scuola (CTS – Dipartimenti), le Famiglie, l’Impresa e le Istituzioni.
- La Certificazione e valutazione delle competenze:
- Che le discipline, data la dimensione curricolare dell’attività di alternanza, siano necessariamente contestualizzate e coniugate con l’apprendimento mediante esperienza di lavoro;
- Che la descrizione degli esiti di apprendimento sia condivisa sin dalla fase di progettazione;
- Che la certificazione delle competenze possa essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi;
- Che la valutazione di tali competenze concorra alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico.

#### *Valutazione delle competenze di ASL*

COMPETENZE	INDICATORI
Comunicazione nella lingua italiana Comunicazione nella lingua inglese	Uso del linguaggio tecnico- professionale
Competenza matematica e competenze di scienza e tecnologia Competenza digitale	Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
Competenze sociali e civiche Imparare a imparare	Rispetto delle regole e dei tempi in azienda Appropriatezza dell’abito e del Linguaggio Curiosità Relazione con il tutor e le altre figure adulte
Spirito di iniziativa e intraprendenza	Completezza, pertinenza, organizzazione Funzionalità Correttezza Tempi di realizzazione delle consegne
Consapevolezza ed espressione culturale	Ricerca e gestione delle informazioni Capacità di cogliere i processi culturali, scientifici e tecnologici sottostanti al lavoro svolto

## CAPITOLO 5

### NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE

#### *La verifica*

La verifica è la modalità operativa della valutazione, attraverso la quale ‘si rende vero’ il processo di apprendimento dell’alunno. E’ quindi un’attività necessaria per monitorare il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati e costituisce uno strumento di controllo sia per lo studente, che rileva così il grado di preparazione raggiunta e acquisisce consapevolezza dei propri progressi, sia per il docente, che misura la validità e l’efficacia del lavoro svolto.

La prassi didattica del nostro Istituto utilizza due tipi fondamentali di verifica:

- La verifica formativa: finalizzata a monitorare *in fieri* il processo di apprendimento, permette di apportare eventuali correzioni alla linea progettuale e agli obiettivi della programmazione.
- La verifica sommativa: a conclusione di un segmento della programmazione (unità didattica, modulo, argomento disciplinare, unità di apprendimento), consente di esprimere per ciascun allievo una valutazione sul possesso di conoscenze, capacità e competenze e che si concretizza in un voto accompagnato da un giudizio.

A queste due tipologie si aggiungono le prove iniziali con valore diagnostico di partenza.

Le verifiche, di carattere disciplinare o interdisciplinare, possono essere scritte, orali e pratiche.

Le modalità di verifica adottate dall’Istituto sono molteplici e differenziate, adatte agli obiettivi, alla materia, alla classe: prove non strutturate (le risposte non sono univoche e non sono predeterminabili; sono le prove tradizionali quali l’interrogazione, il riassunto, il tema, la relazione, l’articolo etc.); prove strutturate (le risposte sono univoche e predeterminabili, sono anche chiamate prove oggettive di verifica; sono i quesiti: vero/falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento); prove semi-strutturate (le risposte non sono univoche ma sono in grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli; le tipologie, con alcune eccezioni, sono le stesse delle prove non strutturate). Nella scuola secondaria di II grado particolare attenzione è posta alle tipologie di verifica previste dall’Esame di Stato per Prima prova, la Seconda e la Terza prova scritte, introducendole gradualmente dalla classe terza.

Per ciò che riguarda la “quantità” delle verifiche a supporto della proposta di voto dei docenti l’art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”. Il voto, dunque, deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti.

I riferimenti normativi di cui disponiamo al fine di stabilire criteri comuni e condivisi da tutti i docenti per la valutazione degli allievi sono:

- l'art. 4/4 del DPR 275/99 che indica che nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche "individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale";
- l'art. 13/3 dell'O.M. n. 90/2001 che stabilisce qual è l'organo collegiale preposto ad occuparsi in materia di valutazione all'interno dell'istituzione scolastica: "Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe". I criteri che si deliberano debbono essere tenuti presenti dai Consigli di classe in sede di valutazione periodica e finale.

In tali criteri rientra anche il "congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti a scuola, corretti e classificati durante il quadrimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni" di cui all'art. 79 del R.D. sopraccitato. Pertanto, il Collegio dei Docenti delibera che le prove di accertamento della preparazione degli studenti seguono i seguenti parametri vincolanti riferiti al limite minimo per ciascun quadrimestre:

DISCIPLINA	VERIFICHE SCRITTE	VERIFICHE ORALI
Materie con verifiche scritte ed orali	2	2
Materie con verifiche orali		2

## **CAPITOLO 6**

### **GRIGLIE DI VALUTAZIONE**

Le griglie di valutazione delle singole discipline, allegate al presente documento di valutazione, sono inserite in una cartella dedicata.

## CAPITOLO 7

### VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO: MONTE ORE ASSENZE E DEROGHE

In applicazione dell'art. 14 , comma 7 del DPR n° 122/2009, a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità , per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Il monte ore personalizzato è calcolato moltiplicando le ore settimanali previste dal curriculum per 33 settimane di scuola, pertanto il limite massimo di assenze è il seguente:

Orario settimanale	Classi	Monte ore personalizzato	Limite max di assenze
33 ore	Seconde classi	1089 ore	272 ore
32 ore	Prime, terze, quarte e quinte classi.	1056 ore	264 ore

Rientrano nel numero delle assenze:

- gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate;
- le assenze per motivi familiari o personali non gravi (anche se giustificate);
- le assenze collettive.

Sarà, dunque, compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni di cui alla CM n. 20 del 04/03/2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

DEROGHE DEFINITE AL LIMITE MAX DI ASSENZE:

- Presenza di assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati ( forniti alla scuola contestualmente alla malattia o al suo termine );

- Presenza di assenze per terapie e/o cure programmate e documentate ( comprese le donazioni di sangue );
- Presenza di assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, ecc )
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
- Presenza di assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da federazioni nazionali riconosciute dal Coni e attività musicali e/o artistiche e/o sociali , organizzate anche a livello locale. In quest'ultimo caso, oltre alla documentazione dell'attività, è necessario che sia stipulata una convenzione tra l' Istituto e l'ente o associazione interessato.
- Presenza di assenze per situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da enti competenti ( assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi ecc.)
- Svolgimento di orario funzionale, per alunni con disabilità.